

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE - SEZ. LAVORO

Ricorso

della **Sig.ra ORTOLANO FRANCESCA MARIA** nata a PALERMO il 28/05/1979 RTLFNC79E68G273N residente TRABIA in via CODA DI VOLPE n 46 ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: alessioardizzone@pec.it – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: avv.conti@pec.it-fax 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto

CONTRO

MIUR, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,

CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,

I) La Sig.ra Ortolano, inserita nella Graduatoria ad Esaurimento (GaE) veniva assunta dal MIUR con contratto a tempo indeterminato del 01.12.2015 (**All. 1**) come docente di scuola primaria, nell'ambito del Piano Straordinario di assunzione docenti ex L. 107/2015, ed esattamente ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera C).

Successivamente presentava domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2017 con punteggio di 18, più altri sei per ricongiungimento familiare, come previsto e disciplinato dalla L. 107/2015, dall'O.M. 241/2016 del 08.04.2016 nonché dal CCNI del 08.04.2016, nella quale indicava tra le prime preferenze l'Ambito Territoriale della Sicilia 000022, 0021 oltre che, successivamente, altre preferenze su ambito provinciale siciliano come da copia della domanda di mobilità che si allega (**All. 2**).

C'è da dire che, poiché il CCNI non lo prevedeva non indicava il servizio svolto nelle scuole paritarie.

II) A seguito della domanda di trasferimento, il MIUR assegnava la ricorrente in Toscana, Ambito 0008, Empoli (**All. 3**).

III) Ancora successivamente, la ricorrente partecipava alle nuove procedure di mobilità per l'A.S. 2017/2018 e 2018/2019 (**all. 4**), nella quale però non poteva far



valere il servizio pre ruolo dato che anche il nuovo CCNI non ne prevedeva la possibilità; ma anche questa volta non otteneva il movimento richiesto per il ricongiungimento familiare.

La ricorrente, tuttavia, ha chiesto ed ottenuto per il corrente anno scolastico 2018/19 l'assegnazione provvisoria presso l'I.C. Giovanni XXIII di Trabia. Tale assegnazione, com'è noto, avrà una durata annuale.

Come si avrà modo di evidenziare in seguito, l'assegnazione della ricorrente in Toscana è avvenuta in evidente violazione alla legge e, altresì, in spregio ai principi fondamentali in materia di merito del punteggio nell'ambito procedure di mobilità per l'A.S. 2016/2017.

E' quindi evidente che è interesse della ricorrente chiedere l'accertamento dell'illegittimità dell'assegnazione in Toscana nell'ambito della procedura di trasferimento 2016, stante che la stessa docente con le successive mobilità si è vista costretta a chiedere la mobilità su Ambito Siciliano di prima preferenza in sede interprovinciale solo dopo quei docenti che hanno avuto il diritto di precederla in quanto **già** titolari di Ambiti provinciali Siciliani (come si avrà agio di dimostrare in maniera del tutto illegittima).

Da qui il presente ricorso affidato ai seguenti motivi:

1

IN VIA PRELIMINARE: SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO RESO NELLE SCUOLE PARITARIE

Come emerge dalla documentazione allegata, alla ricorrente non è stato riconosciuto il servizio pre-ruolo tanto nei procedimenti di mobilità scolastica, quanto nella ricostruzione della carriera ad ogni effetto giuridico ed economico (**ALL. 5** – decreto di ricostruzione della carriera).

Il che è illegittimo.

Ed infatti, come si evince dalla copiosa documentazione allegata, la ricorrente per diversi anni scolastici ha prestato servizio in una scuola paritaria riconosciuta (cfr. elenco scuole paritarie palermitane in atti – **all. 6**) e, più precisamente, circa dieci anni (che nella mobilità 2016 avrebbero dato diritto al riconoscimento di circa punti 30 da cumulare ai 18 riconosciuti).

Nelle “Note Comuni” allegate ai CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016 e 2017, si dispone che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è*



valutabile”; nella specie, il MIUR ha omesso di valutare il servizio pre-ruolo svolto dalla ricorrente negli istituti paritari, nella specie la RO.MA (già Istituto Petrarca), nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, omettendo di riconoscere alla ricorrente circa 30 punti in più nella citata graduatoria per la mobilità (**All. 7**).

Come correttamente statuito dal Tribunale di Caltagirone, sez. Lavoro, con ordinanza del 11.07.2016 (RG 535/2016), sussiste *“l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari”*; aggiunge il G.U. *“diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa, senz’altro contraria ai principi di eguaglianza ed imparzialità della P.A. (art 3 e 97 cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi avente per legge la medesima dignità e le medesime caratteristica”*.

In sostanza, il quadro normativo sopra richiamato dal Tribunale di Caltagirone, è costituito dalla L. 62/2000, la quale ha espressamente affermato che il *“sistema nazionale di istruzione....è costituito dalla scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”*, e che le suddette scuole paritarie svolgono un *“servizio pubblico”*. In ragione di tale principio sono stati previsti controlli e prescrizioni molto rigide per gli istituti paritari (cfr Circolare Ministeriale 163/2000), al fine di raggiungere una piena e completa uniformità tra il servizio di insegnamento delle scuole statali con quello delle paritarie. Anche l’art. 2, comma 2, del D.L. 255/2001 ha espressamente confermato la suddetta equiparazione disponendo che i due servizi siano *“valutati nella stessa misura”*. In modo molto opportuno il Giudice di Caltagirone ha evidenziato che non vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia delle suddette disposizioni legislative, alla sola formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale, senza estenderla alla successiva fase di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera.

A diversa conclusione non si può certamente giungere richiamando gli artt. 360, comma 6, e 485 del D.Lgs 297/1994, dato che le suddette disposizioni di legge, facenti uso della terminologia giuridica *“pareggiate”* e *“parificate”*, non possono che trovare applicazione **oggi anche nei confronti delle scuole paritarie**: si assiste al fenomeno di successione di leggi e norme come esplicitato dal D.L. 250/2005, il



quale all'art. 1-bis prevede che *“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 , e di scuole non paritarie”*. Tale assunto è stato fatto proprio sia dal Consiglio di Stato con la nota sentenza n. 1102/2002, e anche dalla giurisprudenza di merito che ha sancito il principio secondo cui il servizio per-ruolo svolto nelle scuole paritarie deve essere valutato, sia ai fini giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.L. 297/1994 (Trib. Rimini- sez. Lavoro n. 64/2014).

Anche il Tribunale di Napoli con la recente ordinanza n. 1687/2016 ha considerato la diversa valutazione dei servizi resi per le scuole paritarie e statali in aperta violazione dell'art. 2 comma 2 del D.L. 255/2001 del 03.07.2001 laddove stabilisce che *“i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. 62/2000 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*, pertanto, secondo il Tribunale di Napoli, le suddette note comuni *“ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ult. Cpv e comma 3 quinquies del D.L. n. 165/2001, ...(omissis) devono essere disapplicata con affermazione del diritto dell'odierno ricorrente al riconoscimento nella graduatoria per la mobilità A.S. 2016/2017 e ss. del servizio per l'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario, ed alla valutazione nella suddetta graduatoria nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con condanna dell'Amministrazione scolastica al relativo inserimento di punti, nella citata graduatoria per la mobilità, nonché all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità”*.

In ultimo anche il Tribunale di Palermo- sez. Lavoro con sentenza n. 2130/2017 pubbl. il 05/07/2017, G.I. Dott.ssa Paola Marino, ha accolto il ricorso di una docente avente ad oggetto sia l'impugnazione del trasferimento nell'ambito della mobilità che, soprattutto, il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto in Istituti paritari, tanto ai fini della mobilità stessa, quanto per la c.d. ricostruzione della carriera. Il Tribunale ha quindi ordinato all'Amministrazione scolastica, previa disapplicazione della disposizione contenuta nel C.C.N.I. dell'8.04.2016, di rettificare la graduatoria di mobilità in favore della ricorrente, tenendo conto del maggior punteggio riconosciuto. Il principio affermato dal Tribunale di Palermo



assume, peraltro, rilevanza anche con riferimento all'ultima mobilità volontaria docenti per l'anno scolastico 2017/2018, dato che anche in questo caso il MIUR ha considerato irrilevante ai fini della nuova mobilità il servizio pregresso reso nelle paritarie.

Altro non sembra doversi aggiungere sul punto.

2

**SULLA MOBILITA' 2016-2017: ILLEGITTIMITA' DELLA SUDDIVISIONE
IN FASI DI CUI ALL'ART. 6 E ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016
PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "MERITO DEL PUNTEGGIO"**

Emerge *per tabulas* dai bollettini allegati (**All. 8**) che molti docenti sono stati privilegiati nelle operazioni di mobilità pur avendo un punteggio palesemente inferiore alla ricorrente sol perché, in alcuni casi, partecipanti a differenti fasi di mobilità: a titolo esemplificativo: Cataldo Daniela, punti 12, Ambito 0021; Ciaccio Concetta, punti 15, Ambito 0021; Di Giovanna Alessandra, punti 12, Ambito 0021; Giangrasso Salvatore Vincenzo, punti 0, Ambito 0021; Giannettino Claudia, punti 12, Ambito 0021; Manno Antonella, punti 12 Ambito 0021; Militello Maria Elina, punti 12, Ambito 0021.

Come tali docenti, tanti altri si sono visti assegnare l'Ambito Territoriale di Palermo 0021 o altri Ambiti in Sicilia, pur avendo un punteggio inferiore alla ricorrente, come si evince dal bollettino trasferimenti che si allega.

In ordine ai bollettini trasferimenti sopra indicati, si deve evidenziare come sia del tutto irrilevante l'appartenenza dei docenti ivi indicati alle GaE e/o alla GM 2012 stante che, le ragioni che hanno indotto il MIUR a differenziare coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., sono del tutto illegittime, considerato che tale disparità di trattamento, non era innanzitutto prevista dalla L. 107/2015 ed inoltre contrasta con i principi di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio. Alle medesime conclusioni è giunta la stessa Giurisprudenza di merito che ha in concreto stigmatizzato tale illegittima precedenza prevista in favore della GM 2012, giungendo ad evidenziare le incongruenze evidenti cui si è giunti nell'applicazione di tali principi da parte del MIUR: ovvero docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e



anche tripli rispetto ai primi (cfr Tribunale di Roma Ord. del 12.12.2016 e Tribunale di Ravenna, Ord. del 03.02.2017).

C'è da dire che tali orientamenti sono stati ribaditi dal Tribunale di Ravenna con sentenza n. 192/2017 del 16.05.2017, che così ha statuito *“A parte gli assunti entro l'A.S. 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2012, rispetto ai soggetti provenienti dalle GAE”*.

Ancora più recentemente, con sentenza del 10.11.2017 il Tribunale di Palermo ha riconosciuto il diritto di una docente di fase C della mobilità 2016 (ex GAE), ad essere assegnata all'Ambito Sicilia 00019 (Palermo e Provincia) in quanto illegittimamente “scavalcata” da docenti di fase B con minor punteggio: più specificamente, ha ritenuto il Giudice che *“come correttamente fatto rilevare dalla difesa della ricorrente, il tenore dell'art. 108 della L. 107/2015 non lascia spazi a dubbi interpretativi allorché destina, per l'anno scolastico 2016/2017, ai fini della mobilità straordinaria, ai docenti di ruolo assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, ivi compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno 2015/2016. Solo successivamente, la legge consente il posizionamento nelle graduatorie di mobilità del personale assunto a tempo indeterminato nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni, tra i quali non viene fatta nessuna differenziazione.*

L'art. 2 comma 3 del CCNI sulla mobilità già sopra citato, invece, in palese violazione a tale disposizione così recita: “I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzione partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria.....”.

Appare evidente che tale previsione pattizia sia palesamente contraria a quanto disposto dal comma 108 della L. 107/2015, e ciò in quanto l'accantonamento dei posti a favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, fa sì che non tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia siano destinati alla mobilità straordinaria per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 e, d'altra parte, che i docenti che erano stati immessi in ruolo su un piano di parità e con il punteggio rispettivamente posseduto dalla graduatoria del concorso 2012 e da GAE vengono inspiegabilmente collocati in



due fasi successive differenti, dando precedenza ai docenti della graduatoria concorsuale. Ritiene il Giudicante che, nella specifica fattispecie, l'Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi" (sentenza Tribunale di Palermo 3255/2017)

Non v'è dubbio pertanto che *mutatis mutandis*, anche l'impugnato trasferimento della ricorrente sia del tutto illegittimebba conseguentemente essere annullato da codesto On.le Tribunale.

3

**VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO
del 8.4.2016**

In via subordinata, laddove il Giudice adito dovesse ritenere legittima la suddetta suddivisione per fasi, va rilevato che il MIUR, comunque, ha violato quanto previsto dall'art. 6 del CCNL integrativo per la c.d. Mobilità FASE C. Dall'esame dei bollettini allegati (**All. 9**), emerge in tutta evidenza che alcuni docenti di "Fase D" sono stati assegnati in Sicilia, mentre la ricorrente appartenente alla antecedente "fase C" (considerando per assurdo legittima la suddivisione in fasi), è stata assegnata in Toscana.

emerge in tutta evidenza che alcuni docenti di "Fase D" sono stati assegnati in Sicilia, mentre la ricorrente appartenente alla antecedente "fase C" (considerando per assurdo legittima la suddivisione in fasi), è stata assegnata in Lombardia.

A titolo meramente esemplificativo si riporta quanto accertato in modo definitivo, in quanto non contestato dal MIUR in quella sede, l'Ordinanza del Tribunale di Siena del 23.01.2017, dove il Giudice ha considerato illegittima l'assegnazione della docente Baglieri Chiara, fase D posto comune, con punteggio di 29 punti (si veda pag. 8 della stessa ordinanza) nell'Ambito Territoriale Sicilia 0026 (indicato dalla ricorrente come 28a preferenza), nonché della docente Puglisi Sabrina, fase D **Lingua inglese** (come la docente Ortolano *sic!*) mentre la ricorrente in fase C, era stata assegnata in Toscana (cfr. bollettini allegati). Ebbene, secondo il Giudice, ciò è palesemente illegittimo per il semplice fatto che quel posto avrebbe dovuto essere assegnato alla ricorrente di fase C.



Parimenti, sulla falsariga del Tribunale di Siena, anche il G.U. del Tribunale di Pisa, Dott. Turco, con la sentenza n. 211/2017 ha ritenuto nella sentenza prima citata “che il MIUR non ha eccepito alcunché di utile in ordine agli altri controinteressati specificamente nominati dalla ricorrente, la quale ha indicato a pagina 4 del ricorso due insegnanti che hanno ottenuto l’ambito di Siracusa, per uno dei quali (la Baglieri) già altri provvedimenti giurisdizionali prodotti dalla ricorrente riscontrano e rassicurano sia in ordine al possesso di un punteggio inferiore, sia in ordine all’assegnazione in fase D della mobilità (vedi Tribunale Verona ord. 15.3.17 n.r.g 1707/2017, e Tribunale Venezia 7.7.17 rg n. 1354/17 e Tribunale Roma del 14.2.2017 n. rg 15285/2017); analogamente, la ricorrente ha fatto chiaro riferimento ad altri controinteressati (alcuni destinati all’ambito territoriale di Agrigento ed altri agli ambiti territoriali indicati a pagina 4 del ricorso), nominandoli e richiamandone il punteggio. Tali ragioni di fatto dimostrano la violazione, in danno della ricorrente, delle norme disciplinanti la mobilità (in base alle fasi generali previste dall’art. 1, comma 108, l. d13.7.2015, n. 107), quantomeno in relazione all’ambito territoriale di Siracusa e degli altri richiesti dalla ricorrente (atteso che per quello di Enna ostano le circostanze sopra indicate), cioè le norme che applicano l’ovvio criterio della precedenza in base al punteggio a parità di ambito richiesto (l’ordine di graduatoria di cui all’art. 2 del CCNL 8.4.2016), anche in relazione al criterio della viciniorità (art. 2, comma 3, CCNL 8.4.2016), e le disposizioni che prevedono l’ordine delle fasi (art. 6, comma 2, CCNL 8.4.2015: «*Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti*» **(in questo senso vedi già le ordinanze di merito sopra richiamate, secondo cui, in sostanza, “prima dovevano essere espletate le procedure di mobilità relative alle fasi precedenti ... e solo successivamente, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, la procedura della fase D»).** La violazione del punteggio e dell’ordine di successione ed esaurimento delle fasi determinano quindi la violazione della procedura, e dimostrano, in base al punteggio, il diritto della ricorrente all’utile piazzamento in graduatoria, dunque all’assegnazione richiesta”.



Sulla falsariga di Pisa, il Tribunale di Modena in più ordinanze cautelari (all'uopo si cita soltanto l'ultima del 12 settembre 2017) ha confermato che “poiché la Baglieri era stata assunta nella fase A del piano di assunzioni straordinario come da doc. 23 di parte ricorrente appare a fortiori confermato che ella potesse accedere alla mobilità interprovinciale solo nella fase D del piano di mobilità straordinario”. La stessa decisione è stata adottata in più occasioni dal Tribunale di Milano (*ex plurimis* ultima in ordine di tempo sentenza n. 3165/2017 pubblicata il 29.01.2018).

E, infine, lo stesso Tribunale di Brescia con sentenza pubblicata il 22 giugno 2018 ha così deciso: “E”, invece, fondata la doglianza di parte ricorrente secondo la quale le sarebbe stata illegittimamente preferita Chiara Baglieri, assegnata all’ambito Sicilia 0026 in fase D, su posto comune. Premesso che parte ricorrente ha dimostrato, mediante la produzione della domanda di mobilità, di avere partecipato alla fase C della procedura e di avere richiesto l’assegnazione all’ambito Sicilia 0026, si ritiene che il Miur l’avrebbe dovuta assegnare a tale ambito con priorità rispetto alla docente Chiara Baglieri, partecipante alla fase D. E ciò proprio nel rispetto del principio della suddivisione in fasi già descritto (art. 6 del CCNI dell’8 aprile 2016), secondo il quale la mobilità di fase D può attuarsi nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito all’esito delle operazioni di cui alle fasi precedenti”.

Risulta pertanto INCONTESTATO che le operazioni di mobilità in Sicilia siano avvenuti in evidente violazione dei diritti dei soggetti partecipanti alla c.d. Fase C della mobilità. Pertanto, *mutatis mutandis*, non vi è dubbio anche la ricorrente, pur senza reclamare il posto di tali docenti, abbia diritto ad essere assegnata in un ambito siciliano.

4

VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “MERITO DEL PUNTEGGIO”

In via subordinata, va rilevato che il MIUR, comunque, ha violato quanto previsto dall’art. 6 del CCNL integrativo per la c.d. Mobilità FASE C.

Infatti, tale articolo prevede che “*la mobilità avverrà secondo un ambito di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso sia il primo tra quelli*



*indicati secondo l'ordine di preferenza”; per quanto concerne il meccanismo di selezione, precisa l'allegato 1 al CCNL in questione che, per quanto concerne la fase c “per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.***

Non v'è dubbio quindi che le operazioni di mobilità avrebbero dovuto rispettare il c.d. Principio meritocratico del punteggio acquisito dal singolo aspirante nell'ambito della fase di mobilità di appartenenza.

Nella fattispecie odierna la sig.ra Ortolano, pur avendo maturato un punteggio ai fini della mobilità pari a 18, più 6 per ricongiungimento si è vista assegnare come sede definitiva l'Ambito Territoriale Toscana, mentre altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori, si sono visti assegnare sedi in altri ambiti della Sicilia in sede di conciliazioni.

Infatti, in sede di “proposte” di definizione dei tentativi di conciliazione il MIUR ha dimostrato come all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva **vi fossero posti non assegnati in “fase c”**; più precisamente emerge dallo stesso elenco delle proposte, come illogicamente ed illegittimamente, il Miur ha offerto in sede di conciliazione l'ambito territoriale Sicilia a soggetti istanti con un punteggio anche inferiore rispetto alla ricorrente, violando conseguentemente le norme sopra calendate nonché lo stesso principio del merito del punteggio nelle operazioni di mobilità.

È sufficiente por mente, a titolo meramente esemplificativo alla conciliazione promossa dalle seguenti docenti: **Mancuso Venera Antonia**, con punti 15 fase C alla quale è stato proposto l'A.T. Sicilia 0003 in luogo della prima destinazione in Lombardia; **Sorbello Rosa Consolazione**, punti 14 fase C dal Piemonte alla Sicilia 0010; **Loredana Imburgia**, punti 6 ha avuto offerto l'ambito territoriale Sicilia 003 in luogo dell'originario ambito territoriale Lombardia. (si allega bollettino nazionale proposte di conciliazione **all. 10**).

L'illegittimità di tale conciliazione è stato peraltro accertata da alcuni Tribunali e, segnatamente, il Tribunale di Genova, con ordinanza cautelare eseguita dallo stesso



MIUR e, in ultimo, il Tribunale di Bergamo con la recente sentenza del 05.10.2017: più specificamente il Tribunale di Bergamo, premettendo che il MIUR non aveva contestato di avere assegnato tre docenti di fase C negli ambiti siciliani di prima preferenza della ricorrente a seguito della procedura di conciliazione, ha esplicitamente affermato che *“il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità strutturata per fasi successive”* ed ancora *“nè l'accordo conciliativo è efficace nei confronti del terzo (art. 1372 cod. civ.)”*.

In ultimo anche il Tribunale di La Spezia con recentissima sentenza n. 314/2018 del 06.11.2018 (**Ail. 12**), ha chiarito che tali movimenti a seguito di conciliazioni, in mancanza di valide motivazioni del MIUR, sono da considerarsi assolutamente illegittime in quanto non conformi alla normativa vigente in materia.

Tutto ciò esposto la docente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia, in accoglimento del presente ricorso

in via preliminare, previa disapplicazione delle “Note Comuni” allegate ai CCNI per la mobilità del personale docente, nella parte in cui dispone che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”*, condannare i convenuti a valutare il servizio prestato dalla ricorrente negli istituti paritari sopra citati, ai fini delle operazioni di mobilità;

- Conseguentemente attribuire in graduatoria per la mobilità i punti corrispondenti all'effettivo servizio pre-ruolo prestato, sia nel servizio pubblico che negli istituti paritari, e ciò ai fini della corretta ricostruzione della carriera della ricorrente;

- nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del MIUR con il quale è stato disposto il trasferimento della ricorrente all'Ambito Territoriale Toscana, nonché dire e dichiarare l'illegittimità di tale assegnazione in luogo dell'Ambito Territoriale 0021 – Sicilia (Palermo e Provincia) come ad essa spettante, ovvero, in via gradata subordinata, di altro indicato tra le preferenze della domanda di mobilità secondo l'esposizione dei motivi.

- Conseguentemente condannare il MIUR ad assegnare la sig.ra Ortolano in organico di una delle sedi ricomprese negli Ambiti Territoriali di Palermo e Provincia.

– Voglia, altresì, condannare il MIUR, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale.



Studio Legale
Avv. Alessio Ardizzone- Avv. Christian Conti
Via Tommaso Gargallo n. 12 - 90143 Palermo
Tel. 091/5085118- Fax 091/6195380

Ai fini del contributo unificato si dichiara che lo stesso è esente .

In via istruttoria, si depositano i documenti di cui all'indice atti.

Palermo 25.01.2019

Avv. Alessio Ardizzone

Avv. Christian Conti

,

